



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI AFRAGOLA

Il Giudice di Pace di Afragola, dott. Angelo Sorrentino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 270/2024 del R.G.A.C. vertente

TRA

Gargiulo Renato (C.F. GRGRNT80T20C096K), nato a Castel di Sangro (AQ) il 20/12/1980 e residente in Milano (MI), al viale Campania n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Dal Molin del Foro di Milano (C.F. DLMCHR83S62L378F - fax n. 02/44386777 - PEC chiara.dalmolin@milano.pecavvocati.it) entrambi elettivamente domiciliati in Milano, al corso di Porta Vittoria n. 28

RICORRENTE

CONTRO

Comune di Afragola (NA) C.F. n. 80047540630, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Affinito (C.F. FFNFNC76S26F839J) e avv. Alessandra Iroso (C.F. RSILSN78D53F839R) giusta mandato in atti, tutti domiciliati ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura comunale, sita in Afragola (NA) alla p.zza Municipio n.1,

RESISTENTE



Oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento n. 8642/V/2023 Registro n. 8642/2023 Rif. n. 259301/2023 elevato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Afragola (NA), il 13.10.2023 e notificato il 29.12.2023 per la violazione dell'art. 171, commi 1, 2 e 3 C.d.S.

Conclusioni: l'opponente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, l'istante proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 8642/V/2023 Registro n. 8642/2023 Rif. n. 259301/2023 elevato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Afragola (NA), il 13.10.2023 e notificato il 29.12.2023 col quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 171, commi 1, 2 e 3 C.d.S. secondo cui, in Afragola, "quale conducente o di ciclomotore Tg. DF37373, durante la marcia non indossava il casco protettivo" oltre alla decurtazione di cinque punti dalla patente di guida ex art. 126 bis C.d.S.;

Contestava la legittimità del provvedimento ritenendo, tra l'altro, la mancata contestazione immediata della violazione e chiedeva l'accoglimento della propria domanda con ogni conseguenza di legge.

All'udienza del 06.02.2025, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito il ricorso merita l'accoglimento. L'art. 23 L. 689/81, al 12° comma, testualmente recita: "il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti sulla responsabilità dell'opponente".



Alla luce della richiamata normativa, va ragionevolmente ritenuto che, per giurisprudenza costante, nel giudizio regolato dagli artt. 21 e 23 della L. 689/81 si realizzi l'inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente; la P.A., pertanto, assumendo la veste sostanziale di attore, è chiamata rigorosamente a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c. 1° comma, la fondatezza dei fatti e delle motivazioni integranti la violazione contestata e la loro riferibilità all'intimato e, quindi, la sussistenza della propria pretesa sanzionatoria.

Ciò significa che, ferma restando l'opportunità di motivare puntualmente le proprie ragioni da parte dell'opponente, è l'autorità resistente che deve fornire la prova della pretesa creditoria. Per evidenti ragioni di civiltà giuridica, il noto principio *in dubio pro reo* è stato, quindi, mutuato dal legislatore del 1981 dal diritto processuale penale, di modo che può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa, solo colui di cui si sia pienamente provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità per la violazione sanzionata.

Nella fattispecie in esame, conviene per l'accoglimento del ricorso in applicazione proprio dell'art. 23 12° comma della L. n. 689/81, e conseguentemente annulla il provvedimento opposto, poichè l'istruttoria esperita non ha condotto ad un pieno risultato al fine del convincimento sulla responsabilità del ricorrente e che è verosimile che si è trattato di un errore di percezione degli agenti accertatori nel rilevare, almeno in parte, la targa del veicolo multato atteso che tale rilevamento si verificava in movimento e non dopo che il mezzo in questione fosse stato arrestato.

Infatti i testi escussi, Andretta Palmira e Grieco Ilenia, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno dichiarato che alla data della presunta infrazione il motociclo del ricorrente si trovava presso la residenza del ricorrente non marciante in Milano.



Tanto premesso, il principio della contestazione immediata trova evidente giustificazione nell'esigenza di consentire al cittadino una valida difesa, consentendogli un contraddittorio immediato. In materia di illeciti amministrativi, le norme sulla contestazione immediata sono esplicite e chiare nell'imporre un obbligo incondizionato e non ammettono margini di apprezzamento o le rituali frasi di rito sulla impossibilità, la cui prova, con l'indicazione specifica dei motivi, incombe all'Autorità che ha irrogato la sanzione. Nulla di tutto ciò è stato provato dall'amministrazione opposta in modo chiaro ed incontrovertibile, che non ha precisato in concreto le ragioni della mancata contestazione immediata, pur essendo presenti in loco due agenti accertatori. E' necessario, pertanto, qualora si intende operare un legittimo e meritevole controllo sulle strade, munirsi di strumentazioni, uomini e mezzi che consentano di effettuare, senza alcuna approssimazione, l'accertamento delle violazioni.

Per quanto su esposto è stata preclusa all'opponente la possibilità di assicurarsi le migliori opportunità di difesa, venendo così violato il diritto costituzionalmente garantito dall'art 24 Cost.

Concludendo il ricorso va accolto con conseguenziale annullamento del verbale impugnato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa attribuito con la sentenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Afragola, in persona del dott. Angelo Sorrentino, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Gargiulo Renato nei confronti del Comune di Afragola, in persona del Sindaco pro tempore, disattesa o comunque assorbita ogni altra istanza, eccezione deduzione, così provvede:

1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, **annulla il** verbale di accertamento n. 8642/V/2023 Registro n. 8642/2023 Rif. n. 259301/2023 elevato dal Comando di



Polizia Municipale del Comune di Afragola (NA), il 13.10.2023 e notificato il 29.12.2023 per la violazione dell'art. 171, commi 1, 2 e 3 C.d.S.

2) condanna il Comune di Afragola, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 50,00 per esborsi, € 300,00 per compensi professionali, oltre il 15% per le spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A come per legge,

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso, in Afragola, il 06.02.2025

IL GIUDICE DI PACE

dott. Angelo Sorrentino

